

COMUNE DI CASALEONE
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E
ACCESSO GENERALIZZATO**

Indice

Art.	1	Definizioni
Art.	2	Oggetto
Art.	3	Accesso generalizzato e accesso documentale
Art.	4	Istanza di accesso civico e generalizzato
Art.	5	Responsabili del procedimento
Art.	6	Soggetti Controinteressati
Art.	7	Termini del procedimento
Art.	8	Eccezioni assolute all'accesso generalizzato
Art.	9.	Eccezioni relative all'accesso generalizzato
Art.	10	Motivazione del diniego all'accesso
Art.	11	Richiesta di riesame e ricorso
Art.	12	Registro degli accessi
Art.	13	Entrata in vigore. Norme finali

Allegati:

- fac simile modello richiesta di accesso civico;
- fac simile modello di accesso generalizzato;
- fac simile modello comunicazione ai controinteressati;
- fac simile provvedimento di diniego/differimento della richiesta di accesso generalizzato.

Approvato con DCC n. 15 del 02/03/2017

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “**decreto trasparenza**” il D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- b) “**accesso documentale**” l’accesso disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990;
- c) “**accesso civico**” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del Decreto Trasparenza;
- d) “**accesso generalizzato**” l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del decreto trasparenza;
- e) “**Delibera dell’ANAC**”, la deliberazione n.. 1309 del 28.12.2016

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- **l’accesso civico** che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del Decreto Trasparenza;
- **l’accesso generalizzato** che comporta il diritto di chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato ed indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, ovvero ai limiti stabiliti dall’art. 5 – bis del Decreto Trasparenza ed elencati nei successivi articoli.

Art. 3 Accesso generalizzato e accesso documentale

Le due forme di accesso civico regolate dal Decreto Trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso documentale, che resta disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

La finalità dell’**accesso documentale** è quella infatti di porre i soggetti interessati, in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Più precisamente il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Il diritto di **accesso generalizzato, oltre che quello civico**, ha invece lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legge n. 241/1990 esclude invece perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l’Amministrazione ad un controllo generalizzato.

L’esercizio dell’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Art. 4 Istanza di accesso civico e generalizzato

L’istanza di accesso deve essere completa delle generalità del richiedente, con i relativi recapiti e numeri di telefono. Le istanze non devono essere generiche, ma aventi ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione ed indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto, al fine di consentire all’Ente di individuare il dato, il documento o l’informazione (detenute e gestite dall’Ente) di cui è richiesto l’accesso.

Non sono pertanto ammissibili richieste meramente esplorative volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.

Le istanze possono essere trasmesse dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", oppure presentata a mezzo posta, fax o direttamente presso l'ufficio protocollo completa di firma e, secondo quanto stabilito dal DPR n. 445/2000, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di accesso civico (o semplice) l'istanza deve essere indirizzata, come da determinazione n. 508 del 28.10.2014 (e come da decreto sindacale di nomina dei responsabili di posizione organizzativa) al Responsabile dell'ufficio competente, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

Nel caso di accesso generalizzato la richiesta è inviata all'Ufficio relazioni con il pubblico – protocollo, che provvederà ad inoltrare la domanda all'ufficio competente.

Resta infine inteso che qualora, in casi particolari, venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, l'ente valuterà da un lato l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione. Di tali motivazioni ne sarà dato conto nel provvedimento di rifiuto.

Art. 5 Responsabili del procedimento

I responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Il Responsabile del procedimento di accesso di cui al precedente art. 2, è il Responsabile dell'ufficio che riceve l'istanza, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità. Al richiedente sarà data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii..

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultassero già pubblicati sul sito istituzionale, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente il collegamento ipertestuale in cui è possibile trovare il documento.

Nel caso in cui il responsabile di posizione organizzativa sia assente, la responsabilità sarà del responsabile sostituto nominato con decreto sindacale.

Nel caso di istanze di accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale all'ufficio di disciplina del Comune ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. La segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV ai fini dell'attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità.

Art. 6 Soggetti Controinteressati

L'ufficio competente cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della domanda, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

- a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
- c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, il termine di conclusione del procedimento (di 30 giorni) è sospeso fino alla presentazione dell'eventuale opposizione.

Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 7 Termini del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza (salvo il periodo di sospensione nel caso di comunicazione ai controinteressati).

In caso di ACCOGLIMENTO:

- della richiesta di accesso civico, il responsabile dell'ufficio competente, od il responsabile sostituto, pubblica sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandogli inoltre, il relativo collegamento ipertestuale;
- della richiesta di accesso generalizzato, l'ufficio competente, responsabile del procedimento, od il responsabile sostituto, trasmette tempestivamente al richiedente i dati o documenti richiesti, secondo le modalità indicate nella domanda.

Nel caso in cui la richiesta sia accolta nonostante l'opposizione dei controinteressati (accesso generalizzato), l'amministrazione ne dà loro comunicazione e provvede a trasmettere al richiedente i dati o documenti richiesti, non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.

Nel caso infine di RIFIUTO, DIFFERIMENTO e LIMITAZIONE dell'accesso generalizzato, gli stessi devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis del Decreto Trasparenza, elencati nei successivi articoli.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Art. 8 Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi indicati dall'art. 5 bis, comma 3 del Decreto Trasparenza, ovvero:

- ✚ nei casi di segreto di stato (art. 39 della Legge n. 124/2007);
- ✚ nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla normativa in materia, come ad esempio nei seguenti ambiti:
 - a) il segreto militare (R.D. n.161/1941);
 - b) il segreto statistico (D.Lgs. 322/1989);
 - c) il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
 - d) - il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
 - e) Il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.);
 - f) i pareri legali che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o amministrativa);
 - g) i divieti di divulgazione connessi al segreto di ufficio (art. 15 del D.P.R. n. 3/1957);;
 - h) il segreto istruttorio in sede penale(art.329 c.p.p.);
 - i) il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
 - j) i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);

- k) le classifiche di segretezza di atti e documenti di cui all'art. 42 della Legge n. 124/2007;
- l) i limiti alla divulgazione delle informazioni e dei dati conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 121/1981;
- m) i contratti secretati (art. 162 del D.Lgs. n. 50/2016);
- n) nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:
 - i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; e art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
 - i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
 - i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013);
 - dati personali di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003;
- o) nei casi in cui l'accesso è subordinato alla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato e altri archivi disciplinati dagli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. n.42/2004);



casi previsti dall'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990, ovvero:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Art. 9. Eccezioni relative all'accesso generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato può essere limitato (eccezioni relative o qualificate) in caso di tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 5 bis del Decreto Trasparenza.

A differenza dei limiti assoluti all'accesso generalizzato di cui all'art. 8 del presente regolamento, le eccezioni relative implicano che il Comune effettui una valutazione che deve essere effettuata con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'accesso generalizzato è pertanto rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi ed alla tutela di uno degli interessi pubblici, come meglio specificati nella Delibera A.N.AC. ed inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive

L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati, come meglio specificati nella Delibera ANAC, e inerenti:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003). In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni che contengono dati sensibili e che vengono elencati in maniera sintetica e esemplificativa qui di seguito:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni;
- notizie e documenti che rivelino le convinzioni religiose, le opinioni politiche, adesioni a partiti, a sindacati,

Le informazioni riferite a persone giuridiche, enti e associazioni non rientrano, quindi, in tale nozione.

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza.

Si tratta di una esclusione diretta a garantire la libertà costituzionalmente tutelata dall'art. 15 della Costituzione che prevede espressamente come *"la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge"*.

In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato o si riferiscano alla intimità della vita privata.

Tale tutela si estende non soltanto alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, enti, associazioni, comitati, ecc.

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

Art. 10 Motivazione del diniego all'accesso

Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, gli atti sono adeguatamente motivati.

Art. 11 Richiesta di riesame e ricorso

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto di conclusione del procedimento (30 giorni), o i contro interessati, possono presentare **richiesta di riesame** al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i quali devono adottare relativo provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In alternativa, il richiedente o i contro interessati possono presentare **ricorso** al Difensore civico competente per ambito territoriale. In tal caso il ricorso deve comunque essere notificato anche all'Amministrazione.

Il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e se ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Ente competente. Se l'Ente non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.

In ogni caso, il richiedente a fronte del rifiuto, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5 bis, comma 2, lettera a) del Decreto Trasparenza, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o il Difensore civico nel caso di ricorso, provvedono a sentire in merito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o per la pronuncia del Difensore civico sono sospesi.

Art. 12 Registro degli accessi

Come da indicazioni fornite dall'A.N.AC. con deliberazione n. 1309/2016 (lettera c) paragrafo 9), sarà istituito un apposito registro "cd. registro degli accessi" nel quale saranno raccolte le richieste di accesso civico.

Il registro dovrà contenere i seguenti dati:

- distinzione tra richiesta di accesso civico (o semplice) ed accesso civico generalizzato;
- l'oggetto;
- la data di richiesta e numero di protocollo;
- ufficio procedente;
- eventuale comunicazione ai controinteressati (nel caso di richiesta di accesso generalizzato);
- esito e data di decisione;
- data di pubblicazione del dato (in caso di richiesta di accesso civico "semplice");
- eventuale richiesta di riesame e/o di ricorso;

Il registro sarà pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – accesso civico.

La pubblicazione del registro degli accessi costituisce un utile strumento per l'Amministrazione e funzionale per il monitoraggio di A.N.AC. sull'accesso generalizzato in una logica di semplificazione delle attività.

Art. 13 Entrata in vigore. Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i tempi di pubblicazione all'Albo Pretorio on line a norma delle disposizioni vigenti e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, alla sotto-sezione “Disposizioni generali”, “Atti generali”, “Statuto/Regolamenti” e con collegamento ipertestuale nella sotto-sezione “Accesso civico”.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative ed atti di indirizzo in materia nel tempo vigenti.

Allegati:

- fac simile modello richiesta di accesso civico;
- fac simile modello di accesso generalizzato;
- fac simile modello comunicazione ai controinteressati;
- fac simile provvedimento di diniego/differimento della richiesta di accesso generalizzato.